Anno IV 1851 - N° 40

L'OPINIONE

Domenica 9 febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	" 22	" 24	" 27
3 Mesi	" 12	" 13	" 14 50

L'Ufficio è traslocato in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc., debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, Cent. 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, Cent. 25.

TORINO, 8 FEBBRAIO.

IL MATRIMONIO CIVILE
II.

Sono già alcuni secoli dacchè la Corte di Roma pretende che la legislazione del matrimonio sia principalmente di sua appartenenza, e la ragione che ne adduce si è, che il matrimonio è un sacramento, e che i sacramenti essendo cose sacre devono essere amministrate dalle persone sacre. Ma se, come insegnano i più accreditati teologi, l'istituzione divina del sacramento matrimoniale sale ai primi esordi della generazione umana; se era sacramento il matrimonio dei patriarchi che praticavano la religione naturale ed erano poligami; se erano altrettanti sacramenti i seicento matrimoni di Salomone colle seicento mogli che aveva tutte in una volta; se la materia del sacramento è lo stato matrimoniale e la forma il consenso degli sposi i quali sono in pari tempo li operatori del sacramento; se la benedizione sacerdotale non è necessaria al sacramento medesimo; se tutto questo è vero, come nessuno ne dubita, a che c'entra l'intervento dell'autorità ecclesiastica nella consecuzione e consumazione di questo sacramento? Se il matrimonio fatto per contratto civile, e legalizzato alla presenza di un notaio, di un giudice, di un sindaco, o di qualsiasiasi altra persona autorizzata dalle leggi a ricevere e constatare il consenso dei contraenti, è un sacramento nel vero senso teologico, la pretensione che il matrimonio è soggetto alla facoltà legislativa della Chiesa cade da sè, mentre si accorda che anche senza la Chiesa e fuori della Chiesa, il matrimonio conserva indefettibilmente l'essenziale suo carattere di sacramento derivatogli dalla primitiva sua istituzione.

Le stesse conseguenze si deducono dalla opinione di quelli altri i quali distinguono il contratto dal sacramento; imperocchè come dichiarano quei medesimi, il sacramento non può succedere se non dopo il contratto, e il contratto basta da sè solo a costituire la sostanza del matrimonio legale.

È strano altresì che gli ecclesiastici, i quali per l'istituto loro non possono adire al matrimonio, e che devono conservarsi celibi, e che perciò non possono avere nè cognizione, nè pratica, nè interesse negli affari matrimoniali e nelle complicate conseguenze di ordine domestico che ne provengono, abbiano a pretendere di essere i soli competenti a dar leggi sul matrimonio, mentre in forza del loro modo di vivere sono precisamente i più incompetenti, e dovrebbero perciò astenersi affatto dall' impacciarsi di un oggetto a cui devono assolutamente rimanere estranei. Se gli eunuchi si arrogassero questa pretesa, tutti si metterebbero a ridere; e gli ecclesiastici sono appunto, od almeno dovrebbero essere una specie di eunuchi volontari, nel senso dell' Evangelio.

La legislazione matrimoniale è essenzialmente di natura civile, perchè civile è il contratto e civili sono le conseguenze che ne derivano; quindi è che anche fra i cristiani fu per lungo tempo esercitata completamente dalla potestà civile a cui l'ecclesiastica si sottomise senza alcuna riserva. Ma quando nei tempi d'ignoranza non solo decadde lo studio delle leggi, ma anco la potestà di quelli che le facevano eseguire, allora i papi, il solo elemento civilizzatore che tuttora rimanesse in piedi, si affaticarono per mantenere in vigore e propagare le leggi romane, e insieme col cristianesimo le portarono principalmente in Inghilterra ed in Germania. Quindi noi non impugniamo la parte legittima che essi ebbero in questo negozio, anzi li lodiamo per ciò che fecero e con cui introdussero savi ordinamenti civili fra gente barbara; ma quello che loro contestiamo si è la pretesa, che quella autorità sia pervenuta in loro di una maniera imprescrittibile, e che avendola essi esercitata una volta l'abbiano ad esercitar sempre. Quando i popoli e i governi erano, per così dire, in istato minorenne, essi fecero da tutori, e per quest' ufficio commendevole vogliamo loro esserne grati; ma ora che popoli e governi sono usciti di minorità, a loro si appartiene di esercitare i propri diritti, e la Corte di Roma che gli contesta e vuole ancora farla da tutrice, cade nell'usurpazione.

Una delle difficoltà sopra cui più appunta la Corte di Roma sono gl' impedimenti dirimenti il matrimonio, pei quali ella sola si crede in diritto di poter dispensare. Ma in ciò la religione vi ha niente a che fare, e lo dimostrano le dispense medesime che vengono da Roma; imperocchè se le nozze fra tali e tali gradi di parentela sono un peccato, è assurdo il dire che si possano rilasciar dispense per commettere dei peccati; e se non sono un peccato, la dispensa ecclesiastica è inutile.

Non per questo si contesta da noi alla chiesa la facoltà di poter statuire in via disciplinare, e per regola di ecclesiastica onestà, alcuni impedimenti a cui in date circostanze ella può fare una eccezione; ma tali suoi regolamenti non valgono se non se nel foro interiore: in quella stessa guisa che la chiesa ha statuito il magro in certi giorni della settimana o in certi tempi dell'anno, intanto che le leggi civili permettono a ciascuno di mangiare a suo modo. Per esempio la legislazione canonica, per regola di onestà, proibisce il matrimonio colla vedova del proprio fratello o colla sorella della moglie defunta, salvo a dispensarne in certi casi: invece in alcuni codici civili il matrimonio colla vedova del fratello è proibito assolutamente, non è ammessa la dispensa ecclesiastica, o innanzi di ricorrere a questa è necessaria una dispensazione dell' autorità civile. La legge canonica proibisce, colla condizione dei casi antecedenti, i matrimoni fra le così dette parentele spirituali, di che vari codici civili non fanno alcun caso, ma lasciano alla coscienza de' contraenti la cura di farsene dispensare o no dal foro ecclesiastico.

Il divieto de' matrimoni fra stretti gradi di consanguinità non sembra essere in natura, ma dettato per un rispetto alla domestica onestà, ed anche perchè si è osservato che simili matrimoni corrompono il fisico, e finiscono a produrre una razza ebete e degenere; il che si dimostra principalmente nelle dinastie principesche ove occorrono più frequenti i matrimoni in famiglia. Tuttavia anche questa regola potrebb'essere falsa, stantechè i Tolomei che si ammogliavano colle proprie sorelle, e li Erodi ove le nozze erano quasi sempre fra cugini e cugini, fra zio e nipote, furono ciò nondimeno celebri per la loro bellezza ed eziandio per le doti dello spirito. Ma l'educazione vi aveva forse la sua parte. Comunque sia, appo gli Egiziani ed i Persiani nissuna legge impediva le nozze tra fratelli e sorelle; nel periodo patriarcale sembra che fossero lecite quelle colle sorelle germane (non le uterine) e se ne avrebbe l'esempio in Abramo. Era pur lecito di sposare contemporaneamente due sorelle. Le nozze con sorelle germane erano permesse anche ad Atene. La legislazione romana proibiva non solo queste, ma quelle eziandio fra zio e nipote; e quando l' imperatore Claudio volle sposare sua nipote fu d'uopo di farne una legge che fu rivocata subito dopo di lui.

Prima della legge Canuleia erano vietate le nozze fra patrizii e plebei; più tardi lo furono tra romani e barbari, o tra un senatore e una donna di bassa condizione; ma il principe poteva dispensare. Gl' imperatori cristiani confermarono i vecchi ed aggiunsero nuovi impedimenti. Costanzo nel 339 richiamò in vigore la proibizione delle nozze fra zio e nipote; e nel 355 estese il medesimo divieto fra cognati, ma confessa che prima di lui questi ultimi matrimoniierano leciti. È la prima legge che si sia fatto in proposito, che fu poi ripetuta dagli imperatori Arcadio e Teodosio II e dal Codice civile passò nel canonico.

Conformandosi alla legislazione civile Papa San Gregorio I nel 596 rispondendo ad alcuni quesiti del monaco Agostino che aveva portato il cristianesimo nella Gran Bretagna, gli raccomandava di proibire le nozze fino al secondo grado. Cento trent' anni, dopo Gregorio II caricò la dose portandola fino al quarto grado, e il suo successore Gregorio III fino al settimo: partendo a quel che sembra, il primo dalla legislazione imperiale prevalente nell'Italia meridionale e nell'impero greco, e l'altro dalla legislazione longobarda che aveva omai penetrato in quasi tutta l' Italia. Ma Papa Zaccaria, successore di Gregorio III, e che come greco era imbevuto nella legislazione imperiale, tornò al solo quarto grado.

I pontefici che vennero in seguito non ebbero alcuna regola fissa; ma i più si attennero alla massima di Gregorio III, la quale diede luogo a contese fra principi e papi, a forzati divorzi per sofistiche presunzioni di parentele: onde Filippo Augusto e qualche altro Re di Francia, per sottrarsi alle cavillosità papali, andarono a cercare le loro spose fra i quasi sconosciuti e semibarbari principi sovrani del Nord.

Finalmente Papa Innocenzo IV verso il 1248 stabilì definitivamente fino al quarto grado di consanguineità gl' impedimenti di parentela che dirimono il matrimonio, fondandosi sulla ragione che quattro sono gli elementi del mondo, e quattro gli umori del corpo umano. Si converrà con noi che questa ragione non è molto soddisfacente; e i chimici e i medici avendo scoperto che gli elementi del mondo e gli umori del corpo umano sono un po' più di quattro, in rata proporzione si dovrebbero aumentare anco gl' impedimenti del matrimonio. Contuttociò i legislatori moderni si sono quasi concordemente attenuti alla massima d' Innocenzo; ma niente impedisce ai medesimi che possano introdurvi delle variazioni o modificazioni, o che si riservino il diritto di dare delle dispense per casi speciali. Ripetiamolo: siccome gli effetti del matrimonio sono al tutto civili, così civile debb' anch'esserne la causa, e soltanto il legislatore civile è competente a giudicare dei modi con cui così l'una che gli altri debbano essere regolati.

La Corte di Roma ha dimostrato una costante avversione pei matrimoni misti, e in ciò, confessiamolo, ella vi ha un interesse religioso. Ella è così poco persuasa che la religione cattolica è la migliore, e che *portae inferi non praevalebunt*, che in ogni più piccola cosa teme sempre di vedere smentita la promessa di Cristo, e che le porte dell'inferno abbiano a prevalere sopra quelle del paradiso. Eppure è il papa che ha le chiavi di entrambi e per assicurarsi gli dovrebbe bastare di tener ben chiusa la prima. Ma nei matrimoni misti teme che l'un coniuge seduca l'altro, o che la prole sia trascinata nella religione di quello tra i genitori, che non è cattolico. Eppure l'eventualità potrebb'essere egualmente favorevole anche per l'altra parte. Pure si osserva che generalmente i matrimoni misti nei paesi ove la grande maggioranza è cattolica, finiscono quasi sempre a vantaggio della parte cattolica. Imperocchè se cattolico è lo sposo, ei lascia che la sua metà segua le proprie convinzioni, ma alla prole vuole imporre le stesse sue credenze. E se cattolica è la sposa, i parenti d'ordinario stabiliscono come una condizione preliminare, che i nascituri abbiano a seguire la religione della madre.

In tutti i casi, l'influenza predominante non manca d'esercitare i suoi effetti: di modo che è rarissimo il caso di un matrimonio misto in paese cattolico, che abbia dato prole non cattolica. Per conseguenza i timori da questo lato sono al tutto irragionevoli. Comunque sia, il legislatore non ha il diritto d'imporre vincoli alle oneste affezioni amorose ed ai legittimi interessi di private famiglie, come non ha il diritto di costringere la coscienza di nessuno. Quindi ove i cittadini, qualunque siano le loro credenze, sono eguali innanzi alle leggi, tutti hanno il diritto di contrarre que' legami nuziali che loro più convengono: e in quel modo che nissuno, e neppure la Chiesa, impedisce il matrimonio fra due cattolici, di cui l'uno non lo è forse che di nome, così non si sa vedere una ragione sufficiente per impedire un matrimonio fra un cattolico e un protestante, di cui il fatto stesso della loro unione prova la tolleranza delle rispettive opinioni.

Quanto alle unioni fra cattolici ed ebrei, sono così rare, e rese anco difficili dalla soverchia discrepanza di religione e dagli scrupoli vicendevoli, che appena merita di parlarne. Succedendo il caso, se il coniuge israelita è femina, si accomoda d'ordinario colla religione del marito; e se è uomo, o fa lo stesso, o rimane nella sua fede per convinzione o per riguardi, ma lascia che la moglie ed i figli seguano un'altra religione, la quale, anche umanamente considerata, sta sopra una linea più vasta e più progressiva.

Quanto a noi, siamo di avviso che il legislatore non debba frapporre nissuno impedimento a siffatti matrimoni, ma lasciarli liberamente alla convenienza e coscienza de'contraenti: molto più che il volerli impedire può produrre inconvenienti molto più gravi, quello per esempio delle unioni illecite con pregiudizio della morale pubblica e degli interessi futuri della prole. Ove poi si volessero stabilire alcune norme, pare a noi che una sola sarebbe ragionevole, quella per cui la prole debba seguire la religione della madre anzichè del padre: sembrandoci immorale soprammodo l'uso praticato in più luoghi che le femine seguano la religione materna, e la paterna i maschi, la quale anarchia di credenze in una stessa famiglia, finisce a far sì che non se ne abbia alcuna, ed a produrre dei dissidii ove piena debb'essere la concordia, oltrechè l' influenza materna ha sempre un grande ascendente sulla educazione dei figli; ma se i maschi hanno dall' un genitore un catechismo, dall'altro un altro, il risultato sarà di non prestar fede a nissuno, e forse anco di mancar di riverenza verso l' uno dei genitori.

Un grande scoglio nella legislazione matrimoniale è la questione del divorzio, essendovi eguali inconvenienti ad ammetterlo ed a ricusarlo. Esso però non è di alcuna essenza religiosa e non risguarda che la morale domestica. Nell'antica legge non solo era ammesso, ma eziandio sommamente facile, essendo in piena facoltà del marito di ripudiare la moglie che non gli piaceva più. La legislazione rabbinica stabilì eziandio vari casi in cui la moglie poteva ripudiare il marito. Il divorzio ammesso dalla legislazione romana fu confermato dall' imperatore Costantino nel 331, regolato con sufficiente chiarezza in una legge dell' imperatore Onorio nel 421, autorizzato da una novella del divotissimo imperatore Giustino dell'anno 567, ecc.

Sotto il punto di vista morale, Cristo lo limitò al solo caso che la moglie fosse adultera; San Paolo vi è contrario assolutamente; i Padri della Chiesa nella loro qualità di moralisti lo disapprovano quasi tutti: ma la Chiesa nella pratica si conformò alle leggi civili. Sant'Asterio, vescovo di Amasea, verso il 400, riteneva che nel caso di adulterio di uno dei due coniugi, il divorzio è lecito. Papa Gregorio II, nel 728, dichiarò che quando una moglie non è più in grado di rendere al marito il debito coniugale, può questo secondo pigliarsi un'altra moglie, sempre che si obblighi a mantenere decorosamente anche la prima.

Papa Zaccaria verso il 752 permise alla donna di separarsi dal marito e passare ad altre nozze, nel caso che il marito sia stato convinto di avere giaciuto colla sorella di lei.

Nella decisione di papa Gregorio II si ebbe per mira lo scopo del matrimonio, che è quello di aver prole; nell'altra di papa Zaccaria, si è considerata la pubblica onestà; imperocchè se un marito commette incesto colla cognata, la moglie non può più comunicare con lui senza partecipare e ripetere l' incesto.

Vari altri pontefici di quel tempo decisero, che se un uomo sposa una schiava, poi l'abbandona e sposa una libera, non vi è già un doppio matrimonio, perchè il primo resta nullo in faccia al secondo, così volendo la regola di onestà; e qui ancora i pontefici non facevano che riferirsi alla legge romana che non riconosceva veri matrimoni fra liberi e servi.

Il concilio di Verberia nel 752 e quello di Compiegne nel 759 e alcuni altri hanno statuito vari canoni per regolare il divorzio; e fu ad istigazione e dietro i consigli di Papa Leone III che Carlo Magno nel 770 ripudiò Ermengarda figlia di desiderio re dei Longobardi e passò ad altre nozze colla figlia del duca di Baviera. Ecco dunque un divorzio consigliato, e stimolato da un papa per soli fini politici. Il primo papa il quale prese a combattere sistematicamente il divorzio fu Nicolò I nel 862 onde servirsene per promovere una vigorosa opposizione politica contro Lotario re della Lorena il quale aveva ripudiata la moglie Teutberga, per isposarsi a Valdrada.

Non v' ha dubbio che il gran numero dei divorzi in un paese è un indizio di crescente scostumatezza, ma la scostumatezza cresce molto più colle separazioni private di coniugi che non vanno più di accordo e colle separazioni giudiciarie di letto e mensa, di modochè l' ammissione del divorzio, checchè ne dicano i preti i quali nulla s' intendono di *veri e legittimi* matrimoni, è una suprema necessità invocata dall' ordine pubblico e domestico e dall' interesse di famiglie, che senza quel rimedio, andrebbero incontro a inconvenienti gravissimi. Quello a cui deve pensare il legislatore è che nello stabilire il principio del divorzio, l' esecuzione pratica deve circuirla di tante clausole, l' adempimento delle quali lasci tempo agli sposi di riconciliarsi, ed ai magistrati di conoscere la necessità della loro separazione.

Conchiudendo, noi riteniamo che non si avrà mai una buona legislazione matrimoniale, se essa non ha per sua base il contratto civile rimessa affatto ogni intervenzione ecclesiastica, come autorità legislativa; lasciando però libero ai privati di ricorrere alla medesima se tanto esigono le loro convinzioni interiori. Non è egli infatti un assurdo ridicolo che papi, cardinali, vescovi, preti, frati che possono aver delle amanti ma non delle mogli, e che sono o celibi o concubinari od adultere, abbiano a dettar legge a coloro che vogliono contrarre legittime unioni e che costituiscono la parte più morale e più alimentare della società? Se la Corte di Roma insiste ancora sopra questo proposito, non è non al...

interesse religioso, ma perchè fornisce un pretesto onde ingerirsi nella azione economica degli Stati, oltrecchè il commercio delle dispense come anco varie cause matrimoniali costituiscono un ramo di rendite alle finanze papali, ramo ubertosissimo una volta, estremamente assottigliato adesso, ma che pure dà sempre qualche cosa. Anche i vescovi vi hanno la loro botteguccia, e in quanto a parocchi oltre che ne traggono tasse e mancie hanno anche un mezzo per esercitare la subalterna loro tirannide sul contadino, sull' artigiano, ed altre persone del popolo, ed eziandio a più altre quando lo possono.

A. Bianchi-Giovini.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati ha nell' odierna seduta finita la discussione del bilancio del Dicastero di Grazia e Giustizia, approvando anche gli articoli addizionali proposti dalla Commissione e relativi ai cumuli, trattenimenti e maggiori assegnamenti.

Il bilancio venne approvato nella complessiva somma di L. 6,671,323 33, cioè:

Spese ordinarie L. 6,542,007 68
Straordinarie . » 129,315 65

Siccome il Governo lo aveva proposto nella somma di L. 6,795,210 53 si ha una differenza in meno di L. 123,887 70; si ha poi un aumento di L. 70,650 sulla cifra proposta dalla Commissione che era di L. 6,600,675 33.

APERTURA
DEL PARLAMENTO INGLESE

Il giorno 4 ebbe luogo l'apertura della nuova sessione del Parlamento inglese. Un' immensa folla di gente era accorsa per vedere il corteggio della Regina. S. M. partì ad un ora e mezza dopo mezzogiorno dal palazzo di Buckingam e giunse, senza ritardo al reale ingresso dell'antica casa dei lordi, ove fu ricevuta dai grandi ufficiali dello Stato in mezzo al suono delle trombe e al rimbombo dell' artiglieria. La Regina era accompagnata dal principe Alberto, dalla duchessa di Sutherland, da due dame d'onore, e dai grandi ufficiali della sua casa. Fu salutata con acclamazioni di gioia alle quali la Regina e il principe risposero con molta grazia. Per tutte le strade, ove passò la Regina si manifestò un' immenso giubilo e i gridi di applausi non cessarono, misti dai gridi *Abasso il papismo*! *Abbasso il Papa i Cardinali!* Questa manifestazione antipapale non fu parziale ma universale ed unanime.

Venti minuti dopo le due ore la Regina entrò nella sala e si sedette sul trono, assistita dalla duchessa di Sutherland e da lady Jocelyn. Dopo aver invitati i lordi a sedere, la Regina ordinò di chiamare i Comuni nella Camera dei Lordi, e tosto entrò lo Speaker in grande abito di Stato, seguito da moltissimi membri. La Regina pronunciò il seguente discorso:

Lordi e gentiluomini

Egli è con grande soddisfazione che io rivedo il mio Parlamento, e ricorro al vostro avviso, e alla vostra assistenza nella considerazione delle misure che concernono il ben essere della nostra patria.

Continuo a mantenere le relazioni di pace e di amicizia colle Potenze estere. Mi sono applicata ad indurre gli Stati della Germania a mandare ad effetto i provvedimenti del trattato colla Danimarca che fu conchiuso a Berlino nel mese di luglio dello scorso anno. Sono molto soddisfatta di potervi informare che la Confederazione germanica e il Governo della Danimarca sono ora impegnati nell' adempiere le stipulazioni di quel trattato; ponendo così un termine alle ostilità che un tempo sembravano tanto piene di pericolo per la pace dell' Europa.

Confido che gli affari della Germania saranno combinati con mutui accomodamenti, in modo da preservare la forza della Confederazione, e di mantenere la libertà dei suoi stati separati.

Ho conchiuso col Re di Sardegna alcuni articoli addizionali al trattato del settembre 1841, ed ho disposto perchè questi articoli vi siano presentati. Il Governo del Brasile ha preso nuove, e, come spero, efficaci misure per la soppressione dell'atroce commercio degli schiavi.

Gentiluomini della Camera dei Comuni,

Ho disposto perchè i preventivi dell' anno siano preparati, e presentati a voi senza ritardo. Essi furono formati con debito riguardo all'economia ed alle esigenze del pubblico servizio.

Lordi, e gentiluomini,

Nonostante le vaste riduzioni delle imposte che furono effettuate negli ultimi anni gli introiti delle rendite sono stati soddisfacenti. Lo stato del commercio e delle manifatture del Regno unito è stato tale da offrire generale occupazione alla classe dei lavoratori.

Devo però lamentare le difficoltà che sono tuttavia sentite da questa classe importante del mio popolo, che sono possidenti e lavoratori del secolo.

Ma egli è mia ferma speranza che la prospera condizione delle altre classi dei miei sudditi avrà un effetto favorevole per diminuire queste difficoltà, e per promuovere gli interessi dell' agricultura. La recente assunsione di certi titoli ecclesiastici conferiti da una Potenza estera ha eccitato forti sentimenti in questo paese, e numerose classi dei miei sudditi mi hanno presentato degli indirizzi, esprimenti l'attaccamento al trono, colla preghiera che si abbia a resistere a quelle assunzioni.

Io li ho assicurati della mia risoluzione di mantenere i diritti della Corona, e l'indipendenza della nazione contro ogni usurpazione da qualunque parte venga. Ho nello stesso tempo espresso il mio serio desiderio, e la mia ferma determinazione di mantenere, colla benedizione di Dio, inalterata la libertà religiosa che è così giustamente apprezzata dal popolo di questo paese.

Sarà vostro incarico di prendere in considerazione la misura che vi sarà presentata intorno a questo argomento.

All' amministrazione della giustizia in alcuni dipartimenti *di diritto ed equità (of Laco and equity)* si rivolgerà senza dubbio la seria attenzione del Parlamento; e sto colla fiducia che le misure, le quali vi saranno sottoposte colla vista di migliorare questa amministrazione, saranno discusse con quella matura deliberazione, che è richiesta imperativamente degli importanti cambiamenti nelle più alte corti della magistratura giudiziaria.

Vi sarà presentata una misura che provvede per la registrazione di atti ed istrumenti relativi al trasferimento della proprietà. Questa misura è il risultato delle ricerche che io ho ordinato di fare nella praticabilità di un sistema di registrazione calcolato a dare sicurezza ai titoli, a diminuire le cause di litigio, cui finora furono soggetti, e a ridurre le spese della traslazione.

Il combinare il progresso dei miglioramenti colla stabilità delle nostre instituzioni, sarà, lo spero fermamente, la costante vostra cura.

Possiamo reputarci fortunati che noi possiamo seguire, senza turbamenti, il corso di un calmo e pacifico miglioramento, e noi abbiamo tutti i motivi di essere grati all' immortale Iddio per il complesso della tranquillità, e della felicità che ci fu accordato.

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi, 4 *febbraio*. Gli uffici dell' Assemblea si congregarono oggi per nominare la Commissione incaricata di riferire intorno al progetto di legge per l'aumento della dotazione presidenziale. La discussione fu vivissima in parecchi uffizi. Il numero dei rappresentanti che si riunirono per procedere all'elezione di quella Commissione ascese a 629; 387 hanno nominato dei commissari contrari all'adozione e 342, ne hanno eletti dei favorevoli.

Dei 15 commissari, non se ne contano che due, i quali siano disposti a sostenere il progetto. Essi sono Dufour e Bauchart. Gli altri 13 gli sono ostili. Essi sono: Salvat, Piscatory, Grévy, Desvaux, Creton, Chambolle, Delessert, Bac, Baze, De Mornay, Combarel de Leyval, Desmars, Pidoux.

L'esito di quest' elezione fa credere che la maggioranza dell'Assemblea ricuserà l'aumento di dotazione e che la divisione fra la maggioranza ed il Presidente della Repubblica si farà più aperta ed inconciliabile.

La riunione del Consiglio di Stato, che forma la nuova minoranza dei 286, si è convocata ieri sera, ed ha deliberato di continuare il suo appoggio all'Eliseo e di sostenere la legge.

Alcuni giorni sono, il generale Lamoricière imbandì un banchetto a cui intervennero 12 membri dell' Assemblea appartenenti ai differenti partiti, e fra cui si contavano Thiers, Cavaignac, Bedeau, Baze, Giulio de Lesteyrie, Leflo ecc. ecc.

Thiers parlò lungamente e ribadì sull'opinione già da lui altra volta manifestata, che non conviene scostarsi dalla Costituzione; ma che bisogna promuoverne la revisione. Ottenuta la quale egli ed i suoi amici voteranno per la soppressione della presidenza. A questo progetto sembrano incliuare tutte le persone che erano convenute al pranzo, e credesi che sarà pure accettato dal partito repubblicano, dal terzo partito e da molti orleanisti. Alla presidenza si sostituirebbe un direttorio composto di cinque membri.

AUSTRIA

Vienna, 3 *febbraio*. È certa la dimissione del conte Thun dal Ministero del culto e della pubblica istruzione. Il suo nome sarà sempre ricordato in Austria, essendo egli quello che abolì il regio *placet* negli affari ecclesiastici.

GERMANIA

Si legge nella *Gazzetta Univ. d'Augusta*:

» Le conferenze di Dresda non sembrano, riguardo alle questioni primiziali, aver fatto alcun passo avanti negli ultimi quindici giorni, e ciò anche perchè i veri dirigenti delle trattative sono in questo momento esenti dalla sede del congresso. Frattanto si avvicina una complicazione che dà un importanza maggiore all'eventuale accessione dell' Austria e della Prussia con tutti i loro dominii alla Confederazione tedesca. Le conferenze sulla Svizzera già da lungo tempo annunciate si avvicinano sempre più, dietro sicuri indizi. Lo scioglimento sarà più o meno facile a seconda della piega che prenderanno le cose in Francia. La Confederazione tedesca, secondo la sua istituzione primitiva, era una lega difensiva. Se le due potenze maggiori ne diventano membri integranti in tutta la loro estensione, cosicchè i loro interessi e le loro sette europee passino alla Confederazione, è probabile che l'importanza della Germania al di fuori sia per accrescersi, ma la questione è che il suo sviluppo costituzionale non abbia a perderci.

È d'uopo tener di vista questo punto essenziale se non si vuole andare incontro all' avvenire con occhi chiusi. Se sotto tali circostanze la semplice ristaurazione dell' antica Dieta germanica sia sufficiente, lasciamo giudicare ai nostri lettori.

Parecchi giornali tedeschi hanno data la notizia di un cogresso dei regnanti di Austria, Russia e Prussia. Una corrispondenza di Francoforte della *Indépendance Belge* guarenti la veracità del fatto benchè fosse talora smentito da alcuni giornali. Ora lo stesso giornale, dietro comunicazioni trasmesse contemporaneamente da Vienna e da Berlino, conferma la notizia in quistione, e dice che solamente non si può indicar con certezza l'epoca nella quale dovrà aver luogo il congresso.

Cassel. Fu istituito un consiglio di guerra speciale composto di ufficiali austriaci e bavaresi, per giudicare gli ufficiali assiani che hanno data la loro dimissione. A quanto sembra toccherà la stessa sorte a quegl' impiegati civili che non vollero violare il giuramento da essi dato alla costituzione.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Dicesi che le due grandi potenze germaniche non s'opporranno all'aggiustamento degli affari dello Schleswig-Holstein, nel modo che venne indicato dal Re di Danimarca col proclama del 15 luglio. Tutti i diritti della Germania e dell'Holstein saranno riservati, ed il risultato delle deliberazioni dell'assemblea dei seniori, che verrà tosto convocata, dovrà sottoporsi all'approvazione della confederazione germanica. Il conte Sprunell stava per partire da Berlino alla volta di Vienna onde ottenere l'assenso del Governo austriaco a questo progetto di pacificazione.

La luogotenenza dei due ducati di Holstein indirizzò un proclama agli abitanti con che annuncia di avere rimessi i suoi poteri al nuovo Governo stabilito dalla Confederazione Germanica.

I Commissari danesi e federali incaricati di installare il nuovo Governo provvisorio che ammistrerà i due ducati a nome del Re di Danimarca, partirono da Amburgo il giorno 2.

Quanto all' occupazione di Rendsburgo e di Friedericsort, ecco ciò che sarebbe stato deciso. I forti che dominano il forte di Kiel e quellli al di là dell' Eyder posti a difesa del fiume saranno occupati soltanto dai Danesi. La fortezza di Rendsburgo propriamente detta riceverebbe una guarnigione mista, composta di 2,000 austriaci e 2,000 prussiani, posti sotto al comando supremo di un generale austriaco.

PRUSSIA

Berlino 2 *febbraio*. Il ministro Manteuffel partirà per Dresda il 10 corrente, ove avrà un nuovo convegno col principe di Schwarzemberg un plenipotenziario annoverese de Munchausen, e del ministro di Baviera Vonder Pfordten.

Il barone di Prokesch ambasciatore d'Austria a Berlino si recherà a Costantinopoli nella prossima primavera come internunzio imperiale. Il posto ch' egli lascia vacante sarà dato al conte Munich di Bellinghausen presidente della dieta Germanica prima degli avvenimenti del marzo 1848. Iniziato a tutti gl' intrighi avvenuti prima di quest' epoca fu trascelto dall' Austria come la persona più atta a compiere la ristorazione da essa tentata, ed a sventare ogni disegno della politica tradizionale della Prussia.

Nella seduta d'oggi la seconda Camera degli Stati rigettò alla maggioranza di 182 voti contro 105 il terzo paragrafo del progetto di legge sulla risponsabilità dei ministri.

La Commissione della seconda Camera che doveva portar giudizio sulla proposta Arnim con cui volevasi obbligare il governo prussiano a mantenere gli obblighi assunti verso la luogotenenza, ha concluso che doveva essere respinta, e a quanto sembra la Camera darà un voto consimile.

Il sig. de Vincher presenterà fra pochi giorni una proposta onde far nominare una Commissione parlamentaria incaricata di esaminare la situazione in cui trovasi il paese a fronte dell' attitudine minacciosa che l' Austria ha preso nell' Assia e nei due ducati di Schleswig-Holstein.

I signori Clausen, Samwer, de Harbon e Reventlow Farve sono giunti a Berlino provenienti da Kiel per presentare al Governo prussiano alcune proposte favorevoli ai due ducati.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

*Tornata dell'*8 *febb.*

Presidenza del Pres. Pinelli.

La seduta è aperta alle ore 1 1|4 colla lettura del verbale e del solito sunto delle petizioni.

Si fa presente alla Camera d' un' opera sui bagni marittimi della Sardegna d'un opuscolo sulla stenografia, d'un altro sulla polizia militare, e del rendiconto delle operazioni del Consiglio divisionale d'Ivrea.

Si approva il verbale e si dichiara d' urgenza una petizione ad istanza del deputato Benso Gaspare.

Miglietti presenta la relazione sul progetto di legge intorno alla banalità.

Biancheri interpella il Ministro dei lavori pubblici sui bisogni delle strade nella riviera occidentale di Genova, a ciò condotto dall' ultima catastrofe avvenuta su quella strada medesima per la quale perirono tre individui che viaggiavano nella diligenza corriera.

Paleocapa. Ministro de' lavori pubblici. Risponde che la strada di Nizza, di cui parla l'onorevole interpellante, non è ancora compresa nel novero delle strade reali, occupandosi attualmente una Commissione della classificazione di queste strade; e tostochè ciò sia fatto, esso si occuperà immeditamente dell' esecuzione dei lavori che saranno necessari alla sicurezza e maggior comodo della medesima. Dichiara che la sventura avvenuta la si deve imputare per una gran parte all'imprudenza del condottiere della diligenza, il quale volle passare la fiumana ad onta che la riconoscesse ingrossata, del che poteva ritrarre una prova dall'essere stato poco dianzi portato via un carro a due cavalli che con gran fatica si poterono salvare.

De Foresta appoggia la mozione del deputato Biancheri sulla necessità di provvedere ai bisogni di quella strada. Rettifica poi alcune asserzioni erronee che si espressero sullo stato delle trattative che si fecero per riguardo alla strada medesima.

Biancheri e *Bosso* presentano ciascuno un ordine del giorno; il primo peró si unisce a quello del deputato Bosso, suggiungendo alquante parole sull' argomento ch'ebbe già a svolgere lungamente.

Paleocapa replica alcuni argomenti, ma la Camera, domandando la chiusura, dichiara che non ha alcuna difficoltà a accettare l'ordine del giorno proposto dal deputato Bosso, ma prega di osservare che esso non si assunse di presentare il nuovo progetto di legge sulle strade Reali entro pochi giorni, ma bensì disse che fra pochi giorni la Commissione incaricata presenterà il regolamento, e ch'esso nel più breve termine possibile sottoporrà alla Camera il relativo progetto di legge. Siccome però è questo un affare di una somma importanza, così sarà necessario che gli si lasci un tempo congruo per ammanire il necessario materiale.

La Camera adotta l' ordine del giorno de deputato Bosso così espresso.

La Camera prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro che fra breve presenterà un progetto di nuova classificazione stradale nella quale verrà presa in considerazione la strada d cui si tratta, passa all' ordine del giorno.

(*Domani il fine*).

NOTIZIE

Le demissioni date dal Conte Giuseppe Siccardi dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia e per le cose ecclesiastiche, vennero accettate definitivamente da S. M. Oggi correva voce alla Camera che, fra i molti candidati di cui si va parlando, possa avere maggiore probabilità di succedergli il Cav. Massa-Saluzzo, Presidente di classe presso il Magistrato d'Appello di Piemonte e Senatore del Regno. Vuolsi accertare ad un tempo che fra le principali condizioni, a cui il successore del Siccardi assumerebbe il portafoglio, quella vi sarebbe della pronta presentazione della legge sul matrimonio.

A. Bianchi-Giovini *direttore*.
G. Rombaldo *gerente*.

D' affittare al prossimo S. Martino due Cascine sul territorio di S. Damiano e di Celle, distante mezz' ora dalla stazione della strada ferrata di Vaglierano.

Recapito via S. Martiniano, num. 10.

Tipografia Arnaldi.